

Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2014¹,
decreta:

I

La legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS è emanata secondo la versione qui allegata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile²

Art. 89a cpv. 6 n. 2, 2a, 14 e 24

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

2. l'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia e l'età massima fino alla quale tale riscossione può essere rinviata (art. 13 cpv. 3 e 4),
- 2a. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13a–13d),
14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2^{bis}, 3 e 4, 66 cpv. 4, art. 67 e 72a–72g),
24. l'assistenza amministrativa (art. 87).

¹ FF 2015 1

² RS 210

³ RS 831.40

2. Legge del 12 giugno 2009⁴ sull'IVA

Art. 25 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4, primo periodo

¹ L'imposta ammonta all'8,7 per cento (aliquota normale).

² L'imposta ammonta al 2,8 per cento (aliquota ridotta):

⁴ Sino al 31 dicembre 2017, l'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 4,1 per cento (aliquota speciale). ...

Art. 28 cpv. 2

² Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta non assoggettati all'imposta.

Art. 37 cpv. 1

¹ Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 055 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 115 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.

Art. 55 Aliquote d'imposta

¹ L'imposta sull'importazione di beni ammonta all'8,7 per cento.

² Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettera a l'imposta ammonta al 2,8 per cento.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta

Art. 37b cpv. 1, primo periodo

¹ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il raggiungimento dell'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia della previdenza professionale (art. 13 cpv. 3 della legge federale del 25 giugno 1982⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. ...

⁴ RS 641.20

⁵ RS 642.11

⁶ RS 831.40

Art. 205d Disposizione transitoria della modifica del ...⁷

L'articolo 37*b* capoverso 1 primo periodo, nel tenore del 23 marzo 2007⁸, resta applicabile per cinque anni alle persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... esercitano un'attività lucrativa indipendente.

4. Legge federale del 14 dicembre 1990⁹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 11 cpv. 5, primo periodo

⁵ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il raggiungimento dell'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia della previdenza professionale (art. 13 cpv. 3 della legge federale del 25 giugno 1982¹⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. ...

Art. 78f Disposizione transitoria della modifica del ...¹¹

L'articolo 11 capoverso 5 primo periodo, nel tenore del 23 marzo 2007¹², resta applicabile per cinque anni alle persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... esercitano un'attività lucrativa indipendente.

5. Legge federale del 20 dicembre 1946¹³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1a Assicurazione obbligatoria

Sono assicurati in conformità della presente legge:

- a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera che non esercitano un'attività lucrativa;
- b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera;
- c. i cittadini svizzeri e quelli di Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio che sono inviati all'estero dalla Confederazione e lavorano al servizio della medesima, a condizione che essi fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;

⁷ RU ...; FF **2015** 247

⁸ RU **2008** 2893

⁹ RS **642.14**

¹⁰ RS **831.40**

¹¹ RU ...; FF **2015** 247

¹² RU **2008** 2893

¹³ RS **831.10**

- d. i familiari delle persone di cui alla lettera c che le accompagnano all'estero e non esercitano un'attività lucrativa;
- e. i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12.

Art. 1b Eccezioni all'assicurazione obbligatoria

Non sono assicurati:

- a. gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo la legge del 22 giugno 2007¹⁴ sullo Stato ospite (LSO) per l'attività svolta in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale nonché i familiari al seguito senza attività lucrativa in Svizzera;
- b. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui all'articolo 1a soltanto per un periodo relativamente breve.

Art. 1c Continuazione dell'assicurazione

¹ Possono continuare ad essere assicurate:

- a. le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
- b. le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in Svizzera in quanto esercitano un'attività lucrativa all'estero;
- c. le persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero i loro coniugi che esercitano un'attività lucrativa e sono assicurati in virtù della lettera a, dell'articolo 1a lettera e o di una convenzione internazionale.

² La continuazione dell'assicurazione è possibile solo se la persona in questione o, nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, il coniuge che l'accompagna sono stati assicurati conformemente alla presente legge nei tre anni che precedono la continuazione.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità di ammissione, recesso ed esclusione.

Art. 1d Adesione all'assicurazione

¹ Possono aderire all'assicurazione i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di cui all'articolo 2 capoverso 1 LSO¹⁵ che fruiscono di privilegi, immunità e facilitazioni e non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario.

¹⁴ RS 192.12

¹⁵ RS 192.12

Art. 2 cpv. 1bis e 5bis

^{1bis} In caso di adesione dall'inizio dell'obbligo contributivo secondo l'articolo 3, ai figli che accompagnano un genitore all'estero sono computati i periodi assicurativi del genitore, se questi era assicurato in virtù del capoverso 1, dell'articolo 1a lettera e, dell'articolo 1c capoverso 1 lettera a o di una convenzione internazionale.

^{5bis} Gli assicurati che prestano servizio presso la Guardia svizzera pontificia pagano contributi in qualità di persone senza attività lucrativa. La loro retribuzione è considerata come reddito conseguito in forma di rendita.

Art. 3 cpv. 1 e 1bis

¹ Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

^{1bis} Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese:

- a. in cui raggiungono l'età di riferimento; o
- b. che precede la riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1.

Art. 4 **Calcolo dei contributi**

I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percentuale del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Art. 5 cpv. 3 lett. b

³ Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

- b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui hanno raggiunto l'età di riferimento.

Art. 8 **Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente**
1. Regola

¹ Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,4 per cento, ma almeno pari a 392 franchi l'anno.

² Gli assicurati che hanno pagato sul loro salario determinante un importo annuo di almeno 392 franchi, compresa la quota del datore di lavoro, possono chiedere che sia riscosso un contributo dell'8,4 per cento sul loro reddito dell'attività lucrativa indipendente.

Art. 9 cpv. 2 e 2bis

² Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese aziendali e professionali giustificate, in particolare:

- a. gli interessi su debiti commerciali, ad eccezione degli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁶ sull'imposta federale diretta (LIFD);
- b. gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 capoversi 1 e 2 nonché 29 LIFD corrispondenti alle svalutazioni subite;
- c. le perdite effettive sul patrimonio aziendale subite nel periodo di computo, se sono state allibrate;
- d. i versamenti che il titolare dell'azienda ha effettuato nel periodo di computo a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;
- e. i contributi correnti versati a istituti di previdenza professionale, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

^{2bis} È inoltre deducibile l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

Art. 9a 3. Calcolo nel tempo

¹ I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

² Per il calcolo dei contributi è determinante il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione. Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è convertito in reddito annuo.

³ Per la deduzione dell'interesse secondo l'articolo 9 capoverso 2^{bis} si considera il capitale proprio impegnato nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.

Art. 9b Adeguamento del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33^{ter} il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

Art. 9bis

Abrogato

Art. 10, rubrica e cpv. 1, 1^{bis} e 5

Regola

¹ Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano contributi secondo le loro condizioni sociali. I loro contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Alle persone sposate è computata la metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.

¹⁶ RS 642.11

^{1bis} Il contributo minimo è di 392 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori a 392 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

⁵ Le autorità fiscali cantonali comunicano alle casse di compensazione il reddito conseguito in forma di rendita e la sostanza accertati per le persone senza attività lucrativa.

Art. 10a Calcolo nel tempo

¹ I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

² In caso di obbligo contributivo per l'intero anno, i contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non viene convertito in reddito annuo, se è conseguito solo durante una parte dell'anno.

³ Se l'obbligo contributivo dura meno di un anno, i contributi sono calcolati proporzionalmente alla sua durata. Sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno di contribuzione.

⁴ Se l'obbligo contributivo dura meno di un anno a causa dell'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, il Consiglio federale può prevedere che sia determinante la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.

Art. 14 cpv. 2, secondo periodo

² ... Il Consiglio federale fissa i periodi di contribuzione.

Art. 21 Età di riferimento e rendita di vecchiaia

¹ Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.

² Il diritto nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Art. 23 cpv. 1, 3^{bis} e 4 lett. b e c

¹ Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita vedovile se alla morte del coniuge:

- a. hanno almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani; o
- b. hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali secondo l'articolo 29^{septies} poiché si occupano di un figlio.

^{3bis} I vedovi non acquisiscono il diritto alla rendita vedovile, se il figlio più giovane ha già compiuto i 18 anni.

⁴ Il diritto si estingue:

- b. nel momento in cui il figlio più giovane del vedovo compie i 18 anni;
- c. con la morte della vedova o del vedovo.

Art. 24

Abrogato

Art. 24a Coniugi divorziati

¹ Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

- a. il matrimonio è durato almeno dieci anni; o
- b. compie i 45 anni prima che il figlio più giovane compia i 18 anni.

² Se non soddisfa alcuna delle condizioni del capoverso 1, il coniuge divorziato ha diritto a una rendita vedovile soltanto fintantoché ha almeno un figlio di meno di 18 anni avente diritto a una rendita per orfani.

Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI¹⁷, è versata soltanto la rendita più elevata. È fatto salvo l'articolo 40b.

Art. 29bis Disposizioni generali per il calcolo della rendita

¹ Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia o decesso).

² Le lacune contributive non dovute a un'anticipazione della rendita possono essere colmate mediante i periodi di contribuzione totalizzati prima del 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni.

³ Le lacune contributive dovute a un'anticipazione della rendita possono essere colmate mediante i periodi di contribuzione totalizzati tra l'inizio della riscossione anticipata e il raggiungimento dell'età di riferimento, se il reddito derivante dalla propria attività lucrativa durante tale periodo corrisponde almeno al 50 per cento del reddito annuo medio determinante secondo l'articolo 29^{quater}.

⁴ Le lacune contributive possono inoltre essere colmate mediante i periodi di contribuzione totalizzati tra il raggiungimento dell'età di riferimento e i 70 anni, se il reddito derivante dall'attività lucrativa durante tale periodo corrisponde almeno al 25 per cento del reddito annuo medio determinante secondo l'articolo 29^{quater}.

¹⁷ RS 831.20

⁵ La rendita è calcolata al raggiungimento dell'età di riferimento.

⁶ Se l'avente diritto alla rendita ha totalizzato periodi di contribuzione dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, fino al compimento dei 70 anni può chiedere, una sola volta, che la sua rendita sia ricalcolata. Nel nuovo calcolo della rendita sono computati anche i redditi dell'attività lucrativa che l'avente diritto ha conseguito durante questi periodi di contribuzione.

⁷ Se in seguito a un'anticipazione la rendita è ricalcolata al raggiungimento dell'età di riferimento, nel calcolo sono computati anche i redditi dell'attività lucrativa che l'avente diritto ha conseguito nei periodi di contribuzione totalizzati tra l'inizio della riscossione anticipata e l'età di riferimento. I redditi dell'attività lucrativa (art. 29^{quinquies} cpv. 3) nonché gli accrediti per compiti educativi e gli accrediti per compiti assistenziali (art. 29^{sexies} e 29^{septies}) ripartiti e assegnati durante questi periodi di contribuzione sono computati nel reddito annuo medio determinante; non possono tuttavia essere impiegati per colmare le lacune contributive secondo il capoverso 3.

⁸ Il Consiglio federale disciplina la procedura e il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita e degli anni concessi in più.

Art. 29^{quinquies} cpv. 3 lett. a, b, d ed e, nonché 4 lett. a

³ I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

- a. entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento;
- b. una persona vedova raggiunge l'età di riferimento;
- d. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità; o
- e. uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento.

⁴ Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano; e

Art. 29^{sexies} cpv. 3, secondo periodo

³ ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

Art. 29^{septies} cpv. 6, secondo periodo

⁶ ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

Art. 35, rubrica e cpv. 1 e 3

2. Somma delle rendite per coniugi

¹ La somma delle rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:

- a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;
- b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e percepiscono una percentuale della rendita di vecchiaia.

³ Le rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

Art. 35^{ter} cpv. 2

² In caso di rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è rinviata nella stessa misura percentuale.

Art. 36 5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 37 cpv. 1

¹ La rendita per orfani è pari al 50 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Titolo prima dell'art. 39

IV. Età flessibile per la riscossione della rendita

Art. 39 Rinvio della rendita di vecchiaia

¹ Le persone aventi diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio della riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Durante tale

periodo possono chiedere il versamento della rendita in qualsiasi momento, con effetto a partire dall'inizio del mese successivo.

² Le persone che hanno rinviato la riscossione di una percentuale della rendita possono chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. L'aumento della percentuale di rendita rinviata è escluso.

³ La rendita o percentuale di rendita di vecchiaia rinviata è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni rinviate.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite. Riesamina le aliquote d'aumento almeno ogni dieci anni.

Art. 40 Anticipazione della rendita di vecchiaia

¹ Le persone che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono, a partire dal compimento dei 62 anni, anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa compresa tra il 20 e l'80 per cento. Possono chiedere il versamento della rendita in qualsiasi momento, con effetto a partire dal mese successivo. L'anticipazione vale solo per le prestazioni future e non può essere revocata.

² Le persone che hanno anticipato la riscossione di una percentuale della rendita possono chiedere, una sola volta, l'aumento di tale percentuale. L'aumento vale solo per le prestazioni future. Esso non può essere revocato.

³ Durante il periodo di riscossione anticipata della rendita non sono versate rendite per figli.

⁴ In deroga all'articolo 29^{ter} capoverso 1, in caso di anticipazione della rendita la durata di contribuzione non è considerata completa. La rendita anticipata è calcolata in base al numero di anni di contribuzione totalizzati fino all'inizio della riscossione anticipata e corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.

⁵ La rendita è calcolata al primo giorno del mese in cui inizia il suo versamento anticipato. Essa è ricalcolata secondo l'articolo 29^{bis} capoverso 7 nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento.

⁶ Il Consiglio federale disciplina il calcolo della rendita anticipata in casi speciali.

Art. 40a Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità

¹ Le persone che hanno diritto a una frazione di rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità (art. 28 cpv. 2 LAI¹⁸) possono integrare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della loro rendita di vecchiaia. È considerato come rendita anticipata solo l'importo eccedente la rendita d'invalidità.

² La somma delle due rendite non può superare l'importo della rendita intera di vecchiaia corrispondente.

Art. 40b Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita vedovile

¹ Le persone che hanno diritto a una rendita vedovile possono, in deroga all'articolo 24*b*, integrare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della loro rendita di vecchiaia. È considerato come rendita anticipata solo l'importo eccedente la rendita vedovile.

² La somma delle due rendite non può superare l'importo della rendita intera di vecchiaia corrispondente.

³ L'articolo 35^{bis} non è applicabile alla percentuale di rendita di vecchiaia anticipata.

Art. 40c Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di anticipazione

¹ La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata.

² Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote di riduzione in base a principi attuariali e istituisce la procedura. Riesamina le aliquote di riduzione almeno ogni dieci anni.

Art. 40d Combinazione di anticipazione e rinvio della rendita di vecchiaia

¹ Le persone che hanno riscosso anticipatamente una percentuale della loro rendita di vecchiaia possono rinviare la riscossione della percentuale restante al massimo fino al compimento dei 70 anni.

² La percentuale di rendita rinviata non può essere ridotta, se la percentuale di rendita anticipata è stata aumentata durante il periodo di riscossione anticipata.

Art. 40e Anticipazione della rendita di vecchiaia e computo degli anni di gioventù

¹ In caso di anticipazione della rendita di vecchiaia, un assicurato che ha versato contributi all'AVS tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 17 anni e il 31 dicembre che precede il compimento dei 21 anni (anni di gioventù) beneficia di un'aliquota di riduzione ridotta e della compensazione di anni di contribuzione mancanti tra l'inizio della riscossione anticipata e il raggiungimento dell'età di riferimento, se:

- a. gli anni di gioventù non sono già stati computati per colmare lacune contributive secondo l'articolo 29^{bis} capoverso 2;
- b. l'assicurato ha esercitato un'attività lucrativa nel corso dei dieci anni precedenti l'anticipazione della rendita e, nel medesimo periodo, ha versato contributi all'AVS per almeno cinque anni su un reddito compreso tra una volta e mezza e tre volte e mezza l'importo annuo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34;

- c. la somma dei dieci anni con i contributi più elevati non supera il 150 per cento della somma dei contributi versati nel corso dei dieci anni di contribuzione precedenti l'anticipazione della rendita; e
- d. il reddito conseguito prima dell'anticipazione della rendita, sommato a quello del coniuge o del partner, non supera sette volte l'importo annuo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34.

² Il computo degli anni di gioventù è scalato in funzione della media dei redditi dell'attività lucrativa conseguiti prima dell'anticipazione della rendita, secondo lo schema seguente:

Fino a un reddito massimo equivalente a ... volte l'importo annuo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34	Anni di gioventù computati
2,5 [35 100]	3
3 [42 120]	2
3,5 [49 140]	1

³ Alle rendite di vecchiaia anticipate sono applicate le aliquote di riduzione seguenti:

Inizio della riscossione della rendita di vecchiaia all'età di	Aliquota di riduzione (in %)
62 anni	6,1
63 anni	2,1
64 anni	0,0

⁴ Per «partner» si intende la persona che convive ininterrottamente con l'avente diritto da almeno cinque anni.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai casi dei capoversi 1 lettera b e 2. Disciplina in particolare il diritto al computo degli anni di gioventù delle persone che non adempiono le condizioni del capoverso 1 lettera b per causa di incapacità al lavoro o disoccupazione.

Art. 43^{bis} cpv. 1, secondo periodo, e 4

¹ ... L'anticipazione di una rendita intera di vecchiaia è parificata alla riscossione di una rendita di vecchiaia.

⁴ La persona grande invalida che fino al momento in cui riscuote anticipatamente una rendita intera o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità riceve un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

Art. 43^{ter} Contributo per l'assistenza

La persona che ha beneficiato di un contributo per l'assistenza per l'assicurazione per l'invalidità sino al momento in cui riscuote anticipatamente una rendita intera oppure sino alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento, continua a ricevere tale contributo per un importo massimo equivalente a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42^{quater}–42^{octies} LAI¹⁹.

Art. 43^{quinquies}

Abrogato

Art. 52 cpv. 7

⁷ La pretesa di risarcimento frutta interessi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla corresponsione degli interessi.

Art. 58 cpv. 2, 4 e 5

² Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominate membri del comitato direttivo soltanto persone affiliate alla cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

⁴ Al comitato direttivo incombe:

- a. l'organizzazione interna della cassa;
- b. la nomina del gerente della cassa;
- c. la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;
- d. il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;
- e. l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale.

⁵ Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.

Art. 62 cpv. 2, secondo periodo

Abrogato

¹⁹ RS 831.20

Art. 64 cpv. 2^{bis}, 2^{ter} e 3^{bis}

^{2bis} Gli assicurati che cessano di esercitare la loro attività lucrativa prima di raggiungere l'età di riferimento, ma continuano ad essere tenuti al pagamento dei contributi, restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d'età fissato dal Consiglio federale.

^{2ter} Il Consiglio federale può stabilire che le persone senza attività lucrativa e tenute a pagare i contributi siano affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge, se questi è senza attività lucrativa o percepisce una rendita.

^{3bis} Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1c capoverso 1 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.

Art. 64a, primo periodo

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la rendita di vecchiaia; è fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. ...

Art. 70 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La pretesa di risarcimento frutta interessi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla corresponsione degli interessi.

Art. 102 cpv. 1 lett. b, c, e ed f

¹ Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- c. i redditi patrimoniali del Fondo di compensazione AVS;
- e. gli introiti risultanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto in virtù dell'articolo 130 capoversi 3 e 3^{ter} Cost. destinati all'assicurazione;
- f. il prodotto della tassa sulle case da gioco.

Art. 103 Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione ammonta al 18 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.

Art. 104 Finanziamento del contributo della Confederazione

¹ Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate.

² L'importo residuo è coperto con le risorse generali.

Art. 107 cpv. 3

Abrogato

Titolo prima dell'art. 111 e art. 111

Abrogati

Art. 113 *Vigilanza sull'equilibrio finanziario*

¹ Il livello del Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno.

² Il Consiglio federale verifica regolarmente se l'evoluzione finanziaria dell'assicurazione è equilibrata. Se si prevede che nell'arco dei tre anni seguenti il livello del Fondo AVS scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale sottopone misure di stabilizzazione all'Assemblea federale entro un anno dalla pubblicazione del conto d'esercizio.

³ Se alla fine di un anno contabile il livello del Fondo di compensazione AVS scende al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno e il deficit di ripartizione era superiore al 3 per cento delle uscite annue nell'anno contabile in questione e in quello precedente, all'inizio dell'anno contabile successivo il Consiglio federale pone in vigore le misure seguenti:

- a. sospensione dell'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. L'importo delle rendite non deve essere tuttavia inferiore al 95 per cento di quello che si sarebbe ottenuto con l'adeguamento. Al più tardi dopo cinque anni, le rendite sono nuovamente adeguate all'evoluzione dei prezzi registrata dall'ultimo adeguamento;
- b. aumento dei tassi di contribuzione come segue:
 1. i contributi secondo gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 2 e 13 al massimo di 0,5 punti percentuali,
 2. i contributi secondo gli articoli 2 capoverso 4, 6 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 2 al massimo di 1 punto percentuale,
 3. i contributi minimi secondo gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 8 capoversi 1 e 2, e 10 proporzionalmente agli aumenti dei contributi di cui ai numeri 1 e 2;
- c. disciplinamento del concorso di rendite dell'AVS e dell'AI secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera b e 37^{bis} per quanto concerne gli effetti della lettera a.

⁴ Le misure di cui al capoverso 3 sono applicate finché il livello del Fondo di compensazione AVS raggiunge nuovamente il 70 per cento delle uscite di un anno e si prevede che nell'anno contabile successivo rimanga a tale livello.

Art. 153a

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, per i rifugiati o gli apolidi residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge sono applicabili i seguenti atti nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁰ tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004²¹;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009²²;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71²³;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72²⁴.

² Per i cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o liechtensteinesi che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale svizzera, islandese, norvegese o liechtensteinese, per i rifugiati o gli apolidi residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'appendice 2 dell'allegato K della convenzione del 9 gennaio 1960²⁵ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- b. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

²⁰ RS **0.142.112.681**

²¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS **0.831.109.268.1**.

²² Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS **0.831.109.268.11**.

²³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**) o della Convenzione AELS riveduta.

²⁴ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**) o della Convenzione AELS riveduta.

²⁵ RS **0.632.31**

⁴ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea» e «Stati membri della Comunità europea», queste espressioni designano gli Stati cui è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Disposizioni transitorie della modifica del ... (Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020)²⁶

a. Assoggettamento assicurativo

¹ Per quanto riguarda l'assoggettamento assicurativo, alle persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...²⁷ sono assoggettate all'assicurazione rimane applicabile il diritto previgente.

² Le persone finora assicurate in conformità al previgente articolo 1a capoverso 1 lettera a²⁸ o c²⁹ possono chiedere l'applicazione del nuovo diritto in relazione all'assoggettamento assicurativo.

b. Età di riferimento per le donne

¹ Per la transizione dall'età di pensionamento a quella di riferimento delle donne, sino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della modifica del ...³⁰ si applica l'articolo 21 capoverso 1 lettera b nel tenore del 7 ottobre 1994³¹.

² A partire dalle date indicate di seguito, l'età di riferimento per le donne è di:

- a. 1° gennaio del primo anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica: 64 anni e 2 mesi;
- b. 1° gennaio del secondo anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica: 64 anni e 4 mesi;
- c. 1° gennaio del terzo anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica: 64 anni e 6 mesi;
- d. 1° gennaio del quarto anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica: 64 anni e 8 mesi;
- e. 1° gennaio del quinto anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica: 64 anni e 10 mesi;
- f. 1° gennaio del sesto anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica: 65 anni.

²⁶ RU ...; FF **2015** 247

²⁷ RU ...; FF **2015** 247

²⁸ Corrisponde all'art. 1 cpv. 1 lett. a nel tenore del 7 ottobre 1994 (RU **1996** 2466).

²⁹ Corrisponde all'art. 1 cpv. 1 lett. c nel tenore del 23 giugno 2000 (RU **2000** 2677).

³⁰ RU ...; FF **2015** 247

³¹ RU **1996** 2466

c. Rendite per vedove, per vedovi e per orfani

¹ Alle rendite per vedove, per vedovi e per orfani il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della modifica del ...³² si applica il diritto previgente.

² Le donne che soddisfano le condizioni per l'ottenimento di una rendita per vedove secondo l'articolo 23 capoverso 1 o 24a del nuovo diritto hanno diritto a una rendita per vedove di un importo pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente. La rendita è tuttavia aumentata all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente modifica, se la somma della rendita per vedove e di quella per orfani risulta inferiore all'importo che avrebbero ottenuto in base al diritto previgente (garanzia dell'importo).

³ Le donne che non soddisfano le condizioni per l'ottenimento di una rendita per vedove secondo il nuovo diritto hanno diritto a una rendita per vedove secondo il diritto previgente, con le limitazioni seguenti:

- a. le donne che il 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente modifica hanno già compiuto il 50° anno di età percepiscono una rendita per vedove di importo pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della presente modifica. Questo importo è garantito finché l'importo della rendita stabilito secondo il nuovo diritto (60 %) non ha raggiunto lo stesso livello per effetto degli adeguamenti delle rendite;
- b. le donne che il 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora compiuto il 50° anno di età e soddisfano le condizioni del diritto previgente percepiscono una rendita per vedove pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente, se il coniuge decede nell'anno dell'entrata in vigore della presente modifica. Negli otto anni seguenti, l'importo della rendita per vedove diminuisce di 5 punti percentuali per ogni anno intercorso tra l'entrata in vigore della presente modifica e il decesso del coniuge. Se il coniuge decede nel corso del nono anno seguente l'entrata in vigore della presente modifica, le vedove ricevono un'indennità unica di importo pari a una rendita annua secondo l'articolo 36, salvo se hanno diritto a una rendita intera secondo la LAI³³.

6. Legge federale del 19 giugno 1959³⁴ su l'assicurazione per l'invalidità

Art. 1b

Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone assicurate a titolo obbligatorio o a titolo facoltativo conformemente agli articoli 1a–2 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁵ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

³² RU ...; FF 2015 247

³³ RS 831.20

³⁴ RS 831.20

³⁵ RS 831.10

Art. 3 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La LAVS³⁶ è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento.

^{1^{bis}} Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 65 franchi all'anno se sono assicurate obbligatoriamente e di 130 franchi all'anno se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo dell'assicurazione obbligatoria. L'articolo 9b LAVS è applicabile per analogia.

Art. 9 cpv. 2 lett. b

² Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori:

- b. sia assicurato obbligatoriamente durante un'attività lucrativa esercitata all'estero:
 1. secondo l'articolo 1a lettera e LAVS³⁷,
 2. secondo l'articolo 1c capoverso 1 lettera a LAVS, o
 3. in virtù di una convenzione internazionale.

Art. 10 cpv. 3

³ Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia dell'AVS in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS³⁸, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 22 cpv. 4, secondo periodo

⁴ ... Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS³⁹, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 30 Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato:

- a. riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS⁴⁰;

³⁶ RS 831.10

³⁷ RS 831.10

³⁸ RS 831.10

³⁹ RS 831.10

⁴⁰ RS 831.10

- b. acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia, poiché ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;
- c. decede.

Art. 42 cpv. 4 e 4bis

⁴ L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. A partire dal compimento del primo anno di età, l'inizio del diritto è retto dall'articolo 28 capoverso 1.

^{4bis} Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese:

- a. che precede quello in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS⁴¹; o
- b. in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 42^{septies} cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b

³ Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:

- b. riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS⁴² o raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS; oppure

Art. 74 cpv. 2

² I sussidi continuano ad essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁴³.

Art. 80

Il Consiglio federale verifica regolarmente se l'evoluzione finanziaria dell'assicurazione sia equilibrata. Se necessario, propone un emendamento della legge.

**Disposizione transitoria della modifica del ...
(Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020)⁴⁴**

Agli aventi diritto in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 lettera b numero 1 nel tenore del 6 ottobre 2006⁴⁵ rimane applicabile il diritto anteriore.

⁴¹ RS **831.10**

⁴² RS **831.10**

⁴³ RS **831.10**

⁴⁴ RU ...; FF **2015** 247

⁴⁵ RU **2007** 5129

7. Legge federale del 6 ottobre 2006⁴⁶ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 4 cpv. 1 lett. a^{bis}, a^{quater} e b n. 2

¹ Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPG⁴⁷) hanno diritto a prestazioni complementari se:

a^{bis}. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS, finché non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento prevista dall'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946⁴⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

a^{quater}. hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS;

b. avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se:

2. la persona deceduta l'avesse compiuto, purché le persone vedove od orfane non abbiano ancora raggiunto l'età di riferimento;

Art. 11 cpv. 1 lett. d^{bis} e d^{ter}, 1^{ter} e 1^{quater}

¹ Sono computati come reddito:

d^{bis}. la rendita intera, anziché la percentuale di essa, in caso di rinvio di una parte della rendita in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS⁴⁹;

d^{ter}. la rendita intera, anziché la percentuale di essa, in caso di anticipazione di una parte della rendita in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS.

^{1^{ter}} Le persone che riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS cumulandola con una rendita d'invalidità (art. 40a LAVS) o una rendita per superstiti (art. 40b LAVS) non sono considerate beneficiarie di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.

^{1^{quater}} Il Consiglio federale disciplina il computo dei redditi nei casi in cui una rendita di vecchiaia anticipata conformemente all'articolo 40 capoverso 1 LAVS è cumulata con una rendita d'invalidità (art. 40a LAVS) o una rendita per superstiti (art. 40b LAVS).

Art. 13 cpv. 3

³ Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate. L'importo residuo è coperto con le risorse generali.

⁴⁶ RS 831.30

⁴⁷ RS 830.1

⁴⁸ RS 831.10

⁴⁹ RS 831.10

8. Legge federale del 25 giugno 1982⁵⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 30b, 33a capoverso 3, 41 capoverso 2, 51a capoverso 5 e 52 capoverso 4 «Codice delle obbligazioni» è sostituito con «CO».

Art. 1 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 1 cpv. 3, secondo periodo

Abrogato

Art. 2 cpv. 1

¹ I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 14 040 franchi (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

Art. 5 cpv. 2, secondo periodo

² ... Gli articoli 51a, 56 capoverso 1 lettere c e d nonché 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2^{er}, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 1993⁵¹ sul libero passaggio (LFLP).

Art. 7 cpv. 1

¹ I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 14 040 franchi sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

Art. 8 Salario assicurato

¹ Dev'essere assicurato il salario annuo fino all'importo di 84 240 franchi (salario assicurato).

² Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario assicurato resta invariato almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni⁵² (CO) oppure almeno per la durata del

⁵⁰ RS 831.40

⁵¹ RS 831.42

⁵² RS 220

congedo di maternità giusta l'articolo 329^f del CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato.

Art. 9 Adattamento all'AVS

Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita minima di vecchiaia dell'AVS. Il limite superiore del salario assicurato può essere adattato tenendo conto anche dell'evoluzione generale dei salari.

Art. 10 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a

² Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 2, l'obbligo assicurativo finisce quando:

- a. è raggiunta l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1;

Art. 13 Età di riferimento, età minima ed età massima

¹ L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁵³.

² L'istituto di previdenza può prevedere un'età di riferimento regolamentare diversa da questa età di riferimento; essa può essere al massimo inferiore di tre anni o superiore di cinque anni.

³ L'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia è di 62 anni. Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui l'istituto di previdenza può prevedere un'età minima regolamentare inferiore.

⁴ La riscossione della prestazione di vecchiaia inizia al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 13a Riscossione parziale della prestazione di vecchiaia

¹ L'assicurato può riscuotere la prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita in modo scagionato; sono possibili fino a tre scaglioni. L'istituto di previdenza ne può autorizzare un numero maggiore.

² In caso di riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale sono possibili al massimo tre versamenti.

Art. 13b Anticipazione della prestazione di vecchiaia

¹ La quota della prestazione di vecchiaia riscossa prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare non può superare la quota della riduzione del salario.

² La quota riscossa deve essere pari almeno al 20 per cento della prestazione di vecchiaia. L'istituto di previdenza può autorizzare una quota minima inferiore.

⁵³ RS 831.10

³ Se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo di cui all'articolo 2 capoverso 1 o a quello regolamentare necessario per l'assicurazione, va riscossa la totalità della prestazione di vecchiaia; è fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1^{bis} LFLP⁵⁴.

Art. 13c Rinvio della prestazione di vecchiaia

¹ La parte della prestazione di vecchiaia rinviata dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare non può superare la prestazione di vecchiaia regolamentare massima per il salario ancora percepito.

² Il Consiglio federale disciplina il calcolo della prestazione di vecchiaia regolamentare massima per il salario ancora percepito.

Art. 13d Assicurazione presso più istituti di previdenza

Il Consiglio federale disciplina il coordinamento, nel caso in cui il salario percepito presso un datore di lavoro sia assicurato presso più istituti di previdenza.

Art. 14 Ammontare della rendita di vecchiaia

¹ La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell' avere di vecchiaia (aliquota di conversione) che l'assicurato ha acquisito nel momento in cui inizia a riscuotere prestazioni di vecchiaia.

² L'aliquota minima di conversione è del 6 per cento per l'età di riferimento. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote minime di conversione in caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia anteriore o posteriore all'età di riferimento.

³ Il Consiglio federale sottopone un rapporto alle Camere federali almeno ogni cinque anni. Esso espone le basi per la determinazione dell'aliquota minima di conversione negli anni seguenti.

Art. 15 cpv. 1 lett. a e c

¹ L' avere di vecchiaia consta:

- a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, accumulati nel periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, ma al più tardi sino all'età di riferimento;
- c. dei riscatti effettuati, fino all'importo massimo di cui all'articolo 79b capoverso 1^{ter}, e dei relativi interessi.

Art. 16 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario assicurato. Le aliquote sono le seguenti:

Età	Aliquota in per cento del salario assicurato
25–34	5
35–44	9
45–età di riferimento	13

Art. 17, secondo periodo

... La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.

Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

Art. 21 cpv. 3

³ Se al suo decesso l'assicurato aveva raggiunto l'età di riferimento e non aveva ancora percepito interamente la prestazione di vecchiaia, la rendita è calcolata in base alla rendita di vecchiaia cui avrebbe avuto diritto al momento del decesso.

Art. 24 cpv. 2, 3 lett. b e 4

² La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età di riferimento.

³ L'aver di vecchiaia determinante per il calcolo consta:

- b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di riferimento, senza gli interessi.

⁴ Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario assicurato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.

Art. 26 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 31 Principio

Fanno parte della generazione d'entrata le persone che il 1° gennaio 1985 hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento.

Art. 33a cpv. 2

² La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare.

Art. 33b, rubrica

Esercizio di un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

Art. 36 cpv. 1

¹ Le rendite per i superstiti e d'invalidità in corso da più di tre anni sono adeguate all'evoluzione dei prezzi, fino all'età di riferimento. Il Consiglio federale disciplina l'adeguamento.

Art. 37 cpv. 2

² L'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13–13d) gli sia versato come liquidazione in capitale.

Art. 41 cpv. 3

³ Dieci anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994⁵⁵ sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Art. 44 cpv. 1

¹ Gli indipendenti possono farsi assicurare presso i seguenti istituti di previdenza, se sono costantemente adempiuti i principi della previdenza professionale di cui all'articolo 1 capoverso 3:

- a. l'istituto di previdenza della loro professione;
- b. l'istituto di previdenza dei loro lavoratori;
- c. un altro istituto di previdenza che prevede questa possibilità nel suo regolamento.

Art. 46 cpv. 1

¹ Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 14 040 franchi può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.

Art. 49 cpv. 1, secondo periodo, e 2 n. 2, 2a e 27

¹ ... Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento.

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

2. l'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia e l'età massima fino alla quale tale riscossione può essere rinviata (art. 13 cpv. 3 e 4),
- 2a. la riscossione della prestazione di vecchiaia (art. 13a-d),
27. l'assistenza amministrativa (art. 87).

Art. 51 cpv. 3 e 3^{bis}

³ I lavoratori assicurati dispongono del diritto di voto e di eleggibilità. Designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. I delegati sono designati dai lavoratori mediante elezione. Le elezioni si svolgono in base a liste di candidati; il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi in cui l'obbligo di compilare liste di candidati richiederebbe un onere sproporzionato. L'istituto di previdenza può prevedere che i salariati possano essere rappresentati da delegati di organizzazioni dei lavoratori.

^{3bis} La presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza.

Art. 52 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se il diritto al risarcimento del danno deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Art. 53a Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni:

- a. sui requisiti che devono adempiere le persone e istituzioni incaricate dell'amministrazione del patrimonio;
- b. sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone e istituzioni incaricate dell'amministrazione del patrimonio;

- c. sulla liceità e l'obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti da persone e istituzioni nel contesto dell'attività svolta per l'istituto di previdenza.

Art. 53d cpv. 1, terzo periodo

¹ ... Precisa i casi in cui, a causa dell'onere sproporzionato, si può eccezionalmente rinunciare a una liquidazione parziale.

Art. 56 cpv. 1 lett. i

¹ Il fondo di garanzia:

- i. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza che, in seguito a un adeguamento dell'aliquota minima di conversione, devono garantire il mantenimento del livello delle prestazioni alle persone che, all'entrata in vigore della modifica del ...⁵⁶, hanno compiuto il 40° anno d'età (generazione di transizione).

Art. 58 cpv. 1 e 2

¹ Il fondo di garanzia versa a un istituto di previdenza sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera l'11,25 per cento della somma dei corrispondenti salari assicurati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell'anno civile trascorso.

² Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 10 per cento.

Art. 60, rubrica e cpv. 2 lett. f

Compiti

² Esso è obbligato:

- f. ad ammettere persone che intendono riscuotere l'aver di libero passaggio sotto forma di rendita; tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.

Art. 60a Versamento dell'aver di libero passaggio sotto forma di rendita

¹ Su richiesta dell'avente diritto, l'istituto collettore gli versa l'aver di vecchiaia sotto forma di rendita vitalizia.

² La rendita può essere versata al più presto al raggiungimento dell'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia.

³ Al decesso del beneficiario di rendita, i familiari di cui agli articoli 19, 19a e 20 hanno diritto a prestazioni per i superstiti.

⁵⁶ RU ...; FF 2015 247

⁴ Gli articoli 20a e 37 capoverso 3 sono applicabili per analogia.

⁵ L'istituto collettore stabilisce le basi tecniche per il calcolo della rendita.

Art. 62 cpv. 1 lett. c

¹ L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:

- c. prende visione dei rapporti dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale;

Art. 64a cpv. 1 lett. h

¹ La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:

- h. pubblica periodicamente un rapporto sulla situazione della previdenza professionale; a tal fine, può rivolgersi direttamente agli istituti di previdenza per procurarsi i dati necessari.

Art. 64c cpv. 2 lett. a

² La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

- a. presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza nonché degli assicurati attivi e delle rendite versate;

Art. 65 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} Gli istituti di previdenza stabiliscono l'ammontare dei contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità secondo principi collettivi. Il Consiglio federale definisce questi principi.

^{2ter} Tutti gli impegni dell'istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli articoli 65c e 72a-72g.

Art. 75 **Contravvenzioni**

Se non si tratta di un delitto per il quale il Codice penale⁵⁷ commina una pena più grave, è punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:

- a. viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;

⁵⁷ RS 311.0

- b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente, o lo impedisce altrimenti;
- c. non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.

Art. 76 Delitti

Se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale⁵⁸ commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere chiunque:

- a. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;
- b. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;
- c. nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;
- d. viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;
- e. nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri legali;
- f. tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza;
- g. non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.

Art. 79b cpv. 1, 1bis, 1ter, 2 e 4

¹ L'istituto di previdenza deve permettere il riscatto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

^{1bis} Fino all'importo massimo possibile dell'avere di vecchiaia legale, i riscatti sono accreditati a quest'ultimo.

^{1ter} L'importo massimo possibile dell'avere di vecchiaia legale è calcolato in funzione dell'età e del salario assicurato. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica una tabella per tale calcolo.

² Il Consiglio federale disciplina il riscatto per le persone che:

- a. fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;
- b. ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.

⁴ La limitazione di cui al capoverso 3 non si applica agli acquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata secondo l'articolo 22c LFLP⁵⁹.

Art. 81b Deduzione dei contributi versati in caso di continuazione della previdenza dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria

¹ I contributi delle persone che continuano la previdenza dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria (art. 47) e non conseguono un reddito soggetto all'AVS sono deducibili per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali per due anni, ma al massimo fino all'età di riferimento.

² Le persone licenziate tra il compimento del 58° e quello del 60° anno d'età possono dedurre questi contributi fino all'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia. In tal caso la prestazione di vecchiaia deve essere riscossa sotto forma di rendita. È fatto salvo l'articolo 37 capoverso 3.

Art. 86b cpv. 1 lett. a

¹ L'istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

- a. i diritti alle prestazioni, il salario assicurato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia;

Art. 97 cpv. 1bis, primo periodo, e 1ter

^{1bis} Esso emana prescrizioni sull'esecuzione di indagini, sull'elaborazione di basi attuariali, compresa la determinazione dei dati necessari a tal fine, e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell'applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. ...

^{1ter} L'Ufficio federale di statistica rileva i dati necessari per l'elaborazione delle basi attuariali. Gli istituti di previdenza registrati gli mettono gratuitamente a disposizione tali dati in forma elettronica, compreso il numero d'assicurato AVS delle persone interessate.

⁵⁹ RS 831.42

Disposizioni transitorie della modifica del ... (Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020)⁶⁰

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso

Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...⁶¹ rimane applicabile il diritto anteriore.

b. Aliquota minima di conversione

¹ Il Consiglio federale riduce l'aliquota minima di conversione al valore previsto all'articolo 14 capoverso 2 nell'arco di quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del ...⁶².

² Per il periodo transitorio di cui alla lettera b delle disposizioni transitorie della modifica del ... della LAVS⁶³ può stabilire aliquote minime di conversione diverse per gli uomini e per le donne.

c. Generazione di transizione e garanzia delle prestazioni

¹ Fanno parte della generazione di transizione le persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...⁶⁴ hanno compiuto il 40° anno d'età.

² Gli istituti di previdenza devono garantire a queste persone le prestazioni calcolate secondo la presente legge, nella sua versione vigente fino all'entrata in vigore della presente modifica.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, tenendo conto dell'aumento dell'età di riferimento per le donne.

d. Adeguamento delle disposizioni regolamentari all'età minima legale

Per gli assicurati affiliati presso di loro alla fine dell'anno civile precedente l'entrata in vigore della modifica del ...⁶⁵, gli istituti di previdenza possono continuare ad applicare le disposizioni regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore che prevedono un'età minima per la riscossione della prestazioni di vecchiaia inferiore a 62 anni ancora per cinque anni a contare dall'entrata in vigore della presente modifica.

e. Casi speciali per il calcolo delle rendite d'invalidità

Il Consiglio federale disciplina il calcolo degli accrediti di vecchiaia e del salario assicurato per gli anni mancanti dopo l'entrata in vigore della modifica del ...⁶⁶ nei casi in cui l'ultimo anno d'assicurazione secondo l'articolo 24 capoverso 4 è iniziato prima dell'entrata in vigore.

60 RU ...; FF **2015** 247

61 RU ...; FF **2015** 247

62 RU ...; FF **2015** 247

63 RS **831.10**

64 RU ...; FF **2015** 247

65 RU ...; FF **2015** 247

66 RU ...; FF **2015** 247

9. Legge del 17 dicembre 1993⁶⁷ sul libero passaggio

Art. 1 cpv. 4

⁴ Essa non si applica ai rapporti previdenziali in cui un istituto di previdenza non finanziato secondo il sistema di capitalizzazione concede rendite transitorie fino all'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946⁶⁸ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 2 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia e l'età di riferimento previste dal regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 5 cpv. 1 lett. c

¹ L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

- c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi ed egli non si è affiliato a un istituto di previdenza nei tre mesi successivi alla fine dell'ultimo rapporto di previdenza.

Art. 8 cpv. 3

³ In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza è tenuto a comunicare al nuovo istituto di previdenza o istituto di libero passaggio:

- a. per le persone appartenenti alla generazione di transizione (art. 56 cpv. 1 lett. i LPP⁶⁹), le informazioni necessarie per calcolare gli eventuali sussidi destinati a garantire il livello delle loro prestazioni;
- b. per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite necessarie per calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente nonché per garantire il rispetto del numero massimo di versamenti possibili in caso di liquidazione in capitale (art. 13a cpv. 2 LPP).

Art. 16 cpv. 3, terzo periodo, e 5

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁵ Il periodo d'assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d'assicurazione computabile e prende fine all'età di riferimento prevista nel regolamento.

⁶⁷ RS 831.42

⁶⁸ RS 831.10

⁶⁹ RS 831.40

Art. 17 cpv. 2 lett. a–c e g

² I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

- a. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalità fino all'età di riferimento;
- b. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima dell'età di riferimento;
- c. contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino all'età di riferimento; il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni per questa eventuale deduzione;
- g. contributo destinato a finanziare la compensazione delle perdite dovute alla conversione in rendita (garanzia di conversione in rendita).

Art. 24f, secondo periodo

... L'obbligo di conservazione si estingue quando l'assicurato compie 80 anni.

Art. 25 cpv. 2

² Alle persone e alle istituzioni incaricate di attuare le forme ammissibili del mantenimento della previdenza e in particolare di amministrare il patrimonio si applicano per analogia le disposizioni della LPP concernenti l'integrità e la lealtà dei responsabili nonché i negozi giuridici con persone vicine (art. 51b e 51c).

Art. 26 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Fissa in particolare un patrimonio iniziale e prestazioni di garanzia per gli istituti incaricati del mantenimento della previdenza nelle forme ammissibili. Impartisce agli istituti esistenti un termine per la fornitura delle prestazioni di garanzia. La presente disposizione non si applica all'istituto collettore.

² Fissa il tasso d'interesse moratorio.

10. Legge federale del 20 marzo 1981⁷⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo

² ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. È adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a un'anticipazione o a un rinvio oppure se sono modificate le parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

⁷⁰ RS 832.20

Art. 22 Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA⁷¹, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto riceve anticipatamente una rendita intera dell'AVS in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946⁷² su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo

⁴ ... La rendita complementare è fissata quando concorre per la prima volta con la rendita AI o con la rendita AVS. È adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a un'anticipazione o a un rinvio oppure se cambia la cerchia dei beneficiari di rendite AI o AVS.

11. Legge federale del 19 giugno 1992⁷³ sull'assicurazione militare

Art. 41 cpv. 1

¹ La rendita è assegnata per una durata determinata o indeterminata. Il Consiglio federale designa nell'ordinanza i casi in cui è esclusa l'assegnazione di una rendita permanente, segnatamente quando l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946⁷⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 43 cpv. 1

¹ Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica:

- a. le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁷⁵;
- b. le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

⁷¹ RS **830.1**

⁷² RS **831.10**

⁷³ RS **833.1**

⁷⁴ RS **831.10**

⁷⁵ RS **831.10**

Art. 47 cpv. 1

¹ Dal momento in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS⁷⁶, ma al più tardi dal raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS, la rendita d'invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

Art. 51 cpv. 4

⁴ Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁷⁷, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

12. Legge del 25 settembre 1952⁷⁸ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 27 cpv. 2

² Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e degli indipendenti non può eccedere 23 franchi all'anno. Il contributo massimo degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa corrisponde a 50 volte il contributo minimo. L'articolo 9b LAVS è applicabile per analogia.

⁷⁶ RS 831.10

⁷⁷ RS 831.10

⁷⁸ RS 834.1

13. Legge del 25 giugno 1982⁷⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 2 cpv. 2 lett. c

² Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

- c. i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS;

Art. 8 cpv. 1 lett. d

¹ L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

- d. ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁸⁰;

Art. 13 cpv. 3

Abrogato

Art. 18c cpv. 1

¹ Le prestazioni di vecchiaia dell'AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

Art. 27 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS⁸¹ e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

14. Legge del 17 dicembre 2004⁸² sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 37 cpv. 2 lett. b, 3^{bis}, 4 e 4^{bis}

² Esse tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:

- b. i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia di conversione in rendite e delle spese;

⁷⁹ RS 837.0

⁸⁰ RS 831.10

⁸¹ RS 831.10

⁸² RS 961.01

^{3bis} Le imprese di assicurazione devono disciplinare l'assegnazione della partecipazione alle eccedenze, suddivisa in funzione dei processi, in base alla stessa cerchia di stipulanti nonché agli stessi criteri e fattori di ponderazione applicati per il calcolo dei premi.

⁴ La quota degli istituti di previdenza assicurati alla partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b ammonta almeno al 92 per cento.

^{4bis} Al fine di garantire il capitale di solvibilità delle imprese di assicurazione, il Consiglio federale può ridurre questa quota al 90 per cento per al massimo tre anni, se:

- a. i risultati dei conti d'esercizio di tutte le imprese di assicurazione di cui al capoverso 1 risultano complessivamente negativi per almeno due anni;
o
- b. una situazione economica particolarmente difficile complica notevolmente le possibilità d'investimento di capitali.

Art. 38 cpv. 2

² Le tariffe per le prestazioni in caso di decesso e di invalidità sono considerate abusive, in particolare, se i premi che ne risultano superano di oltre il 100 per cento il danno atteso in base alla statistica sinistri.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale se il Popolo e i Cantoni accetteranno il decreto federale del ...⁸³ sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto.

³ Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente o se la presente legge viene accettata in votazione popolare, essa entra in vigore simultaneamente al decreto federale del ... sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto.

⁸³ RU ...; FF **2015** 287

Allegato

Legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)⁸⁴;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2014⁸⁵,

decreta:

Art. 1 Aumento delle aliquote

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) subiscono i seguenti aumenti:

- a. l'aliquota normale ai sensi dell'articolo 130 capoverso 1 Cost.: 1 punto percentuale;
- b. l'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 130 capoverso 1 Cost.: 0,3 punti percentuali;
- c. l'aliquota speciale per prestazioni alberghiere ai sensi dell'articolo 25 capoverso 4 della legge del 12 giugno 2009⁸⁶ sull'IVA: 0,5 punti percentuali.

Art. 2 Utilizzo dei proventi

I proventi risultanti dall'aumento delle aliquote dell'IVA sono integralmente devoluti all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

Il decreto federale del 20 marzo 1998⁸⁷ sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI è abrogato.

⁸⁴ RS 101

⁸⁵ FF 2015 1

⁸⁶ RS 641.20

⁸⁷ RU 1998 1803